



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale di Roma**

**1^ SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Alessandra Tremontozzi,  
all'udienza del 12/04/2018 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 20828 del Ruolo Generale dell'anno  
2015 vertente tra

~~\_\_\_\_\_~~ n.q. di coerede di ~~\_\_\_\_\_~~  
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che la  
rappresenta e difende giusta procura in atti

**RICORRENTE**

e

**SPA** in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente  
domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta e  
difende giusta procura in atti

**RESISTENTE**

**OGGETTO: risarcimento danni iure hereditario**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 16 giugno 2015 ~~\_\_\_\_\_~~ premesso  
di essere stata coniugata con ~~\_\_\_\_\_~~, deceduto il 22.7.2011 a  
causa di carcinoma polmonare, evidenziava la natura professionale della  
patologia, diagnosticata il 15.1.2011 e, svolte articolate considerazioni in  
diritto, chiedeva l'accertamento della sottoposizione del de cuius a polveri di  
amianto dal dicembre 1981 al 2010 e della responsabilità del datore di lavoro  
sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, con condanna al  
risarcimento in favore della ricorrente dei danni iure proprio e iure ereditario,  
questi ultimi in misura di 1/3.



Si costituiva la società convenuta, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Quindi, disposto lo stralcio e la separazione delle domande azionate iure proprio, all'esito delle disposte consulenze medico legali, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c..

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente, essendo documentale ed incontroverso che il de cuius, all'esito delle varie vicende societarie è transitato senza soluzioni di continuità alle dipendenze dell'odierna convenuta a decorrere dal 24.2.1993 (vd. doc. 6 di parte resistente).

Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Entrambi i CTU hanno riconosciuto la sussistenza del nesso eziologico fra l'esposizione lavorativa realizzatasi fra il dicembre 1981 e il dicembre 1992 e l'insorgenza dell'adenocarcinoma polmonare diagnosticato al de cuius nel 2010. In particolare, secondo quanto accertato dal CTU dott. Cavalli "... in termini di causalità generale la letteratura scientifica in materia ha incontrovertibilmente segnalato l'aumentata incidenza di carcinomi polmonari tra le persone esposte all'asbesto.

Segnatamente, secondo accreditata letteratura specialistica (cfr. nota 1) i lavoratori dell'asbesto che non fumano hanno un rischio fino a cinque volte aumentato di sviluppare un carcinoma polmonare rispetto ai soggetti di controllo.

Per quanto attiene alla oncogenicità dell'amianto, tale osservazione è stata più volte ribadita dalla IARC (International Agency for the Reserch on Cancer) dell'OMS, che ha raccolto in accurate schede monografiche le evidenze epidemiologiche, biologiche e sperimentali emerse a livello mondiale, con giudizio di sintesi fondato sulla "consistenza", sulla "forza", sulla "specificità" e sulla "coerenza" dell'associazione.

(...) ... la relazione tra esposizione a asbesto e fumo indica un effetto sinergico relativamente allo sviluppo del cancro del polmone; ulteriori



valutazioni suggeriscono che questo effetto si approssima a un modello moltiplicativo. (...)

In conclusione, la valutazione di sintesi di tutti gli elementi sin qui esaminati consente - con ragionevoli e logici margini di probabilità - di ritenere sussistente un rapporto etiologico tra l'esposizione lavorativa realizzatasi tra il dicembre 1981 e il dicembre 1992 e lo sviluppo dell'adenocarcinoma polmonare diagnosticato nel 2010.

In altri termini, conforme alla teoria condizionalistica, agli antecedenti professionali non può essere negato un concreto ruolo causale necessario alla verifica dell'affezione in parola, nel senso che, con ragionamento controfattuale e secondo un criterio di probabilità qualificata, in assenza della noxa lavorativa il danno di rilievo civilistico con tutta verosimiglianza non si sarebbe verificato.

Quanto ai fattori causali alternativi evocati dalla Parte convenuta, le relative eccezioni non inficiano il ruolo etiologico dell'esposizione all'amianto.

Sul punto, la pregressa abitudine tabagica è un antecedente che avvalora, più che elidere, il ruolo causale dell'esposizione all'amianto. Difatti, proprio in virtù dell'effetto di moltiplicazione o, quantomeno, di sommazione del potere oncogeno attribuibile al fumo di sigaretta e all'asbesto, l'esposizione lavorativa a quest'ultimo ha in concreto svolto un ruolo causale ancor più efficace di quello che si sarebbe realizzato in un soggetto non fumatore" (così pagg. 26 e 27 dell'elaborato peritale).

A fonte delle osservazioni sollevate dalla società resistente, il dott. Cavalli ha poi chiarito che "... le caratteristiche cliniche della forma tumorale che ha condotto a morte il de cuius (aspetti radiologici, localizzazione periferica polmonare, storia naturale, assenza di lesioni primitive di evidenza TC con interessamento tributario linfonodale a carico di altri organi, sede delle metastasi, asincronicità delle ripetizioni polmonari rispetto alla lesione originaria) depongono per la sua natura primitiva polmonare laddove, al contrario, alla luce delle evidenze documentali l'ipotesi di una diversa origine della neoplasia primitiva non risulta provata né appare verosimile". Inoltre il suddetto CTU ha evidenziato come la sussistenza dell'adenocarcinoma



polmonare risulta documentalmente diagnosticata nella relazione di dimissione del 30.5.2011.

In conformità alle risultanze della CTU, che appaiono correttamente ed esaurientemente argomentate, anche con ampi riferimenti ai diversi studi scientifici ampiamente richiamati nell'elaborato, deve essere dichiarata la sussistenza del nesso di causalità fra la patologia che ha determinato il decesso di ~~XXXXXXXXXX~~ ed il periodo di esposizione ad amianto riconosciuto e documentato in atti.

Devesi al riguardo rilevare che, come ribadito dalla S.C., la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (v. fra le altre Cass. n. 6377/2003, Cass. n. 16645/2003). In particolare, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto, la S.C. (nel confermare una sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni '60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (vd. Cass. n. 644/2005). In relazione ad analoga fattispecie concernente il periodo 1975/1995) la Corte ha riaffermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele



atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 2491/2008 e Cass. n. 15156/2011). La S.C. ha ritenuto irrilevante che il rapporto di lavoro si fosse svolto (in quel caso) dall'anno 1956 sino al gennaio 1980 mentre le specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. n. 14010/2005). Infatti ha rimarcato come *"la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo. Già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16 e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo,*



*avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio alla salute può infine ricordarsi che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.*

*D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico - scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro" soggiungendo che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione".*



Dunque, in applicazione dei principi sopra esposti, non può dubitarsi della responsabilità della società resistente per l'omessa adozione di quelle cautele - prescritte da norma specifica ed in via generale dall'art. 2087 c.c. - che avrebbero ridotto il rischio, tanto più che il de cuius ha ottenuto il riconoscimento dell'esposizione qualificata ad amianto nel periodo 19.11.1982 - 31.12.1992.

In merito alla quantificazione del danno, giova rammentare che oggetto del presente giudizio è il solo accertamento e quantificazione del risarcimento dei danni biologico, morale e patrimoniale cagionati al de cuius, e da quest'ultimo trasmessi all'odierna ricorrente iure hereditatis (vd. ordinanza del 26.11.2015).

La S.C. ha sancito che il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della salute - bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile - è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, (per tutte vd. Cass. 1361/2014).

Per la quantificazione del danno la S.C. (cfr. ex plurimis Cass. 14402/2011 e Cass. 12408/2011) ha evidenziato come il richiamo alle tabelle di Milano garantisca una unità di trattamento di riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal suddetto Tribunale essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale tanto da assumere la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c..

La S.C. ha affermato che, ove tra l'insorgenza della malattia e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. La Corte di legittimità ha anche aggiunto che il danno tradizionalmente definito biologico consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica, *"dunque alla lesione del diritto alla salute e non alla lesione del diritto alla vita. Diritto alla vita che, in una virtuale scala gerarchica, è sicuramente il primo tra tutti i diritti inviolabili dell'uomo ed è senza dubbio, in ogni contesto e con le più variegate modalità, ampiamente garantito.... ma non è tuttavia suscettibile di essere tutelato, quando è leso da terzi che provochino la morte di chi ne è titolare, a favore dello stesso soggetto che lo abbia perso,*



*appunto morendo*" (Cass. 6754/2011). In particolare, secondo le S.U., il diritto al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli eredi, mentre *"L'unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con "mera sintesi descrittiva" (Cass. n. 26972 del 2008), è indicato come "danno biologico terminale" (Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n. 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011) - liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno - e, da altro orientamento, è classificato come danno "catastrofale" (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella coscienza attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni). Il danno "catastrofale", inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011). Ma da tali incertezze non sembrano derivare differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perché, come già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l'utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale"* (così S.U. n. 15350 del 22.7.2015).

Dunque, l'evento morte non rileva di per sé ai fini del risarcimento, atteso che la morte (cioè la perdita della vita) è fuori dal danno biologico, poiché il





danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in vita; ma è altrettanto vero che nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge progressivamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante", rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") ne' si stabilizza, ma degrada verso la morte; quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute, per i motivi sopra detti, mentre è risarcibile la "progressione" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita (in tal senso, Cass. sez. 3<sup>a</sup>, 23.6.2006 n. 3766).

In applicazione dei principi sopra riportati, ritiene questo giudicante di dover aderire all'orientamento secondo cui, in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità dipende sia dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, sia dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima.

La S.C. ha rilevato come *"Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale"* (così Cass. Sentenza n. 21060 del 19/10/2016).

Nel caso di specie risulta che la patologia tumorale che ha contratto il de cuius è stata diagnosticata alla fine del 2010, all'esito degli accertamenti effettuati a seguito del ricovero presso l'ospedale di Rieti per frattura



patologica della clavicola in data 30.10.2010, della TAC total body effettuata in tale sede e della fibrobroncoscopia effettuata presso il Policlinico Gemelli in data 21.12.2010. Il decesso è poi avvenuto il 22 luglio 2011, ossia a distanza di circa 9 mesi. In particolare il CTU dott. Cavalli ha rilevato come "... la diagnosi di carcinoma polmonare (successivamente tipizzato come "NSCLC – Adenocarcinoma") risale al 2.11.2010, allorché, in seguito a una frattura spontanea della clavicola di sinistra con caratteristiche "sospette" verificatesi tre giorni prima, vennero evidenziate con studio TC total body effettuato presso l'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti sia la massa tumorale primitiva a carico del lobo polmonare superiore di destra, sia le ripetizioni metastatiche viscerali, ossee e linfonodali. Da allora iniziò un percorso di ricoveri e di controlli per accertamenti e cure oncologiche, culminato il 22.7.2011 nell'exitus del ~~██████████~~

E' evidente che dal 2.11.2010 si realizzò una marcata compromissione della qualità della vita del de cuius, consistente in un danno alla salute o biologico, inteso come compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto. La documentazione versata in atti induce a ritenere che il defunto abbia senz'altro percepito la gravità del quadro patologico, sia perché la diagnosi di neoplasia polmonare veniva, come già detto, formulata già nel dicembre 2010, sia perché nel corso della malattia egli si è sottoposto ad innumerevoli controlli ed esami presso il Policlinico Gemelli (vd. cartelle cliniche del 15.12.2010 e del 4.1.2011 e relazione medica del 30.5.2011)". Il CTU ha poi evidenziato, rispondendo alle specifiche censure sollevate sul punto da parte ricorrente, il danno biologico patito dal de cuius, inteso come compromissione dell'integrità psico fisica, può essere quantificato in misura pari al 70%, tenuto conto della relazione di dimissione dal ricovero del dicembre 2010 in cui il Cecchini viene diagnosticato "... in buone condizioni generali ..." mentre il marcato deterioramento psico fisico emerge solo nella relazione di dimissioni del 30.5.2011, dunque poco prima del decesso.

La morte è quindi intervenuta a distanza di mesi dalla diagnosi ed è pertanto evidente che in detto arco temporale la sofferenza fisica e psichica ha raggiunto un notevole livello, sicché non appare certo adeguato al caso



concreto limitare il risarcimento alla diaria giornaliera per l'inabilità temporanea totale.

D'altro canto non è neppure corretto –come richiesto dalla ricorrente– assumere a parametro gli importi che la tabella riconosce per l'invalidità permanente totale in favore del soggetto che sia ancora in vita e che, quindi, vede rinnovarsi quotidianamente e per un arco di tempo indefinito l'effetto pregiudizievole della lesione alla integrità psicofisica. Invero, secondo i consolidati insegnamenti della S.C. non può prescindersi dalla valutazione in concreto della durata dell'intervallo tra lesione e morte e dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima.

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, la liquidazione del danno deve avvenire sulla base di quanto evidenziato dal CTU che ha quantificato la lesione psicofisica subita dal de cuius nella misura del 70% della totale validità della persona, prendendo come base di calcolo dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano del corrente anno. Invero, è principio consolidato che la liquidazione del danno va effettuata sulla base dei criteri praticati al momento della liquidazione, in quanto questa deve essere effettuata "ora per allora" (vd. Cass. n. 5013/2017) e che tale liquidazione può esser effettuata sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano che, in ragione del costante utilizzo giurisprudenziale, hanno una vocazione "nazionale" (vd. Cass. 19992/2015 e 20895/2015). Appare superfluo evidenziare come tali tabelle ricomprendono sia il danno biologico che il danno morale.

Per granitica giurisprudenza la liquidazione del danno deve necessariamente essere personalizzata. In particolare, deve ribadirsi come gli importi che la suddetta tabella riconosce, presuppongono che il soggetto sia ancora in vita e che, quindi, veda rinnovarsi quotidianamente e per un arco di tempo indefinito l'effetto pregiudizievole della lesione alla integrità psicofisica mentre, d'altro canto, non tengono conto della circostanza che nell'arco temporale fra la diagnosi ed il decesso (complessivamente 262 giorni) la sofferenza fisica, morale e psichica ha progressivamente raggiunto un notevole livello proprio in considerazione della intervenuta consapevolezza dell'esito infausto. Le tabelle del tribunale di Milano del 2018 prevedono per l'invalidità del 70%



riscontrata dal CTU, in relazione all'età del de cuius, l'importo complessivo di € 566.741,00. Tale importo però deve essere personalizzato sulla base del limitato arco temporale in cui la lesione si è concretizzata (circa nove mesi) e dell'intensità della sofferenza psicologica determinata dalla gravità della patologia e dalla intervenuta consapevolezza dell'esito infausto della stessa. La valutazione complessiva degli elementi sopra indicati induce questo giudice, a fronte della inadeguatezza del mero criterio tabellare, a ridurre la quantificazione risultante dalle tabelle, pari ad € 566.741,00 ad un terzo, in considerazione del limitato periodo temporale durante il quale si è protratta la lesione dell'integrità psico fisica, giungendo così all'importo di € 188.913,67. Tale importo deve però essere rideterminato applicando la massima maggiorazione prevista per la personalizzazione del danno morale secondo le tabelle in esame, pari al 25% e dunque il complessivo danno da risarcire iure hereditatis va quantificato in € 236.142,09.

Non avendo il de cuius percepito alcunché da parte dell'INAIL, essendo stato accertato in corso di causa che l'Istituto ha liquidato alla ricorrente solo la rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. 1124/65, non vi è luogo ad procedere a detrazioni dell'indennizzo INAIL, trattandosi di liquidazione iure hereditatis.

Da ultimo, deve trovare rigetto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal dante causa della ricorrente, non essendo stata dedotta alcuna prova degli stessi né risultando in atti elementi per la loro quantificazione.

In conclusione, la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente di un terzo dell'importo complessivo di € 236.142,09 a titolo di quota ereditaria sui danni morali e biologici subiti da ~~\_\_\_\_\_~~ nel periodo intercorso fra la diagnosi ed il decesso. Trattandosi di valutazione equitativa effettuata con criteri attuali, sulla stessa spettano i soli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.M., con distrazione in favore del procuratore antistatario.



Anche le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate come da separati decreti, vanno definitivamente poste a carico della società resistente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, accertata la sussistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia che ha determinato il decesso di ~~XXXXXXXXXX~~ e la responsabilità del datore di lavoro, condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di un terzo dell'importo complessivo di € 236.142,09 a titolo di quota ereditaria sui danni non patrimoniali subiti dal de cuius, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.

Rigetta per il resto il ricorso.

Condanna la società resistente al pagamento dei compensi professionali che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato, da distrarsi.

Pone definitivamente a carico della società resistente le spese di CTU, già liquidate come da separati decreti.

Roma, 12/04/2018.

*Il Giudice*

*dott.ssa Alessandra Tremontozzi*

